

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29/05/2026/2026



L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 21.00, nei locali del FORO BOARIO, Sito in Sansepolcro – Via Bartolomeo della Gatta, 100 si è riunito il Consiglio direttivo della Società Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro alla presenza dei seguenti consiglieri:

N.	Cognome, nome e ruolo del Consigliere
1	CONOSCENTI CINZIA - Presidente
2	FONI MICHELE – Vice presidente
3	BITONI GHERARDO – Tesoriere
4	ZANCHI MASSIMO – Segretario verbalizzante
5	COMANDUCCI MARIO – Consigliere
6	MONTINI GIANFRANCO - Consigliere
7	BARBAFINA FABIO - Consigliere
8	MARZA' ANDREA - Direttore



Il presidente alla presenza di 13 soci attivi con 12 deleghe per un totale di 25 soci attivi :

SOCI PRESENTI

BARBAFINA FABIO
BISTONI OLIVIERO
NERI DANIELE
LEANDRI GIUSEPPE
ROSSI RAFFAELLO
MARZA' ANDREA
MAFFUCCI M. LUISA
COMANDUCCI MARIO
MONTINI GIANFRANCO

DELEGA

BIGIARINI FULVIO
TASCHINI PAOLO
FANFANI FILIPPO
URBANELLI LUCIO
BUZZICHINI MARCELLO
MARZA' RUBEN
TASCHINI MIRKO
CARAVIELLO PASQUALE
CAI CATIA



UMANI MIRKO ALESSIO
CONOSCENTI CINZIA
MARTINI IVANO
GUADAGNI ALESSANDRO

ALDINUCCI MARIO
CARDELLI FRANCESCO

e alla presenza di 10 soci contribuenti con 7 deleghe per un totale di 17 soci contribuenti:

SOCI PRESENTI

FABIO MAGGINI
SANTI FRANCA
DINDELLI MAURO
SELVI LIDO
MERCATI CATERINA
MERCATI MORENO
ZANCHI MASSIMO
BUITONI GHERARDO
DELLE PIANE DAVIDE
FONI MICHELE

DELEGHA

MICONI GIOVANNA
ALBERTI LIBERO
PUCCI GIANCARLO

CRISTINIM LUCIA
BRIZZI ANTONELLA
BONANNO MARIA
FRANCESCHINI LUCIANO

Per un totale di 41 votanti.

Constatato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 21.25 con il seguente **ordine del giorno** :

1. *Approvazione "nuovo statuto per ingresso al terzo settore";*
2. *Varie ed eventuali.*

Punto 1 – O.d.G. Approvazione "nuovo statuto per ingresso al terzo settore";

Il tesoriere, Sig. Gherardo Buitoni prende la parola e comunica il motivo per cui occorre passare al terzo settore: per avere contributi e finanziamenti; insieme al Vicepresidente Sig. Michele Foni viene letto all'Assemblea il nuovo statuto societario redatto assieme al commercialista Dott. Danilo Bianchi.

Dopo una meticolosa lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto viene data la parola ai membri dell'assemblea per l'approvazione.

Il primo consigliere a prendere la parola è il socio attivo Ivano Martini che richiede di rivedere i punti di cui all'Art. 8 e all'Art. 9 del nuovo Statuto:

l'Art. 8 riguarda il quantitativo delle deleghe che puo' avere un rappresentante (massimo 3 deleghe, ma Martini chiede se fosse possibile rimanere ad 1 delega per rappresentante;

l'Art. 9 riguarda il numero dei consiglieri che devono comporre il Consiglio direttivo che va da 3 a 9 e il socio Martini chiede che il numero dei consiglieri rimanga invariato (da 7 a 9).

Poi prende la parola il socio Raffaele Rossi che nel suo intervento, relativo alle normative, fa riferimento alle correzioni indicate nella bozza del nuovo statuto dal socio Zoe Bartolini e dal socio Francesca Piccini; così interviene il Maestro Andrea Marzà facendo presente che i punti non inseriti nel nuovo statuto potranno essere inseriti nel Regolamento interno dal commercialista Danilo Bianchi

Si chiude il dibattito e il Presidente chiede all'assemblea di votare il nuovo statuto, L'Assemblea approva all'unanimità (senza astenuti e 0 voti contrari).

Terminati gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta e viene sciolta alle ore 23.30.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Danilo Bianchi", written over a horizontal line.

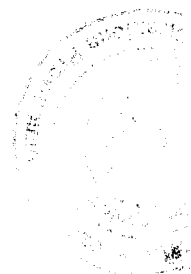
Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciriaco Coroscenti", written over a horizontal line.

AGENZIA DELL'IRP
Ufficio Territoriale

Registrato il 03.09.2026 3 138

PAGATO IHP. REGISTRO € 20900
+ MARCHE BOLLO € 128.00





Via Santa Croce 10
52037 Sansepolcro

Statuto

VARIAZIONE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29/05/2026



STATUTO DELLA SOCIETÀ' FILARMONICA DEI PERSEVERANTI APS – Fondata l'8 Agosto 1828"

Denominazione

Art. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"SOCIETÀ' FILARMONICA DEI PERSEVERANTI APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Sansepolcro e con durata illimitata. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Relativo Registro.

La "Società Filarmonica dei Perseveranti - Fondata l'8 Agosto 1828" è costituita come Associazione non commerciale senza fini di lucro.

Essa ha per emblema l'immagine del Gesù Cristo della Resurrezione di Piero della Francesca iscritta in un corno francese. La "Società Filarmonica dei Perseveranti APS - Fondata l'8 Agosto 1828" è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Sede e durata

Art. 2

La Società Filarmonica ha sede in Sansepolcro - Via Santa Croce n. 10. La durata della Società Filarmonica è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Scopo, finalità e attività

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La Società Filarmonica intende contribuire allo sviluppo culturale della città promuovendo e rafforzando esperienze filarmiche ed artistiche.

Essa svolge l'attività musicale attraverso formazioni di tipo bandistico, non escludendo tuttavia la costituzione, la collaborazione e la partecipazione a formazioni musicali di altro genere.

La Società Filarmonica opera essenzialmente tramite il proprio Corpo Bandistico, costituito da musicisti volontari che prestano gratuitamente la loro attività a favore della Comunità di Sansepolcro. La Società Filarmonica, quale operatrice culturale, può operare ovunque ne sia richiesto il suo intervento. La Società Filarmonica opera anche nel campo della didattica musicale come in altre attività di carattere artistico e culturale collegate al mondo della Musica.

Essa può partecipare ad altre Associazioni, Fondazioni, Comitati e Consorzi, sia di natura pubblica che privata, che operino nell'ambito delle attività musicali e affini e della didattica musicale.

Ciriaco Quascenti

[Signature]

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Con riferimento all'art.5 comma 1 del C.T.S. le attività risultano:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Tali attività dovranno essere esercitate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa ETS e rendicontate separatamente. La loro individuazione specifica sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del Codice del terzo Settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Ammissione e numero degli associati

Art. 4

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Ciro Casarini

[Signature]

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci che aderiscono alla Società Filarmonica sono così suddivisi:

- 1) Soci Attivi
- 2) Soci Contribuenti
- 3) Soci Onorari

Limitatamente all'ammissione dei Soci Attivi dovrà essere sentito il preventivo parere del Direttore Musicale del Corpo Bandistico.

Si definiscono Soci Attivi quei soci che svolgono attività musicali e prestazioni personali gratuite partecipando, sotto la direzione del Direttore, alle manifestazioni cui è chiamato il Complesso Bandistico.

Si definiscono Soci Contribuenti coloro che, non svolgendo alcuna attività musicale o di altro genere nell'ambito del Complesso Bandistico, sostengono finanziariamente l'attività della Società Filarmonica.

Si definiscono soci Onorari coloro che hanno recato particolare lustro all'ente. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Tutte le categorie dei soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nel principio della piena parità tra gli stessi e del ripudio di qualsiasi discriminazione.

Diritti e obblighi degli associati

Art. 5

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso richiesta;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Perdita della qualifica di associato

Art. 6

- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dalla scadenza prevista, per cui la decadenza avviene in modo automatico.

Carlo Guacanti

Luigi Meluso

- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi dell'associazione:

Art. 7

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Direttore Artistico;
- l'Organo di controllo (nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge);

Assemblea

Art.8

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con le stesse tempistiche e stesso contenuto è consentita la convocazione dell'assemblea mediante invio di mail a tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto (Assemblea straordinaria);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (Assemblea Straordinaria);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Giuse Bonacuti

Salv. Marino

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione di almeno i 2/3 (due/terzi) degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera, in entrambi casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la fusione o la trasformazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Organo di Amministrazione

Art.9

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di Amministrazione affida ai Consiglieri, o anche ad altri Soci non facenti parte del Consiglio gli incarichi di Archivist, Collettore, Curatore degli Strumenti, Curatore delle Divise e degli altri beni mobili di proprietà dell'Associazione.

Nomina e Revoca il Direttore Musicale del Corpo Bandistico, fissandone il compenso annuale.

Nomina e Revoca il Direttore delegato alle Scuole di Musica, fissandone il compenso annuale. Provvede alla gestione, attraverso le opportune deleghe ai singoli Consiglieri che lo compongono, di tutte le attività della Società Filarmonica e all'assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Provvede alla redazione ed alla successiva approvazione del Regolamento Interno della Società Filarmonica che dovrà regolare i rapporti e i compiti dei Soci Attivi, del Direttore Musicale del Corpo Bandistico, del Direttore delegato alle Scuole di Musica, dell'Archivist, del Collettore, del Curatore degli Strumenti, del Curatore delle Divise e dei beni mobili di proprietà della Società Filarmonica

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno 2/3 (due/terzi) dei componenti dello stesso, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Ciriaco Corascenti

[Firma]

Ciascun componente il Consiglio Direttivo potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Presidente

Art.10

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo di tutti gli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. L'assemblea può nominare un Presidente Onorario con funzioni di mera e simbolica rappresentanza e senza attribuzione di nessuna competenza amministrativa per conto dell'associazione.

Vice Presidente

Art.11

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore Artistico

Art.12

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Organo di controllo

Art.13

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Cristina Coruscenti

[Signature]

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Art. 14

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio

Art. 15

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 22 del presente statuto.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 16

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Risorse economiche

Art. 17

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art.5 Codice del Terzo Settore, raccolta fondi di cui all'art.7 Codice del Terzo settore, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Bilancio di esercizio

Art. 18

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Libri

Art. 19

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Giuseppe Conoscenti

[Signature]

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Volontari

Art. 20

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Lavoratori

Art. 21

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 22

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Regolamento Associativo

Art. 23

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Rinvio

Art. 24

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Anna Conoscenti

[Signature]

[Circular stamp with text "ASSOCIAZIONE" and "117/2017" and a signature]